



Audizione

**XI Commissione Lavoro pubblico e privato, previdenza sociale
Senato della Repubblica**

Roma, 09 aprile 2019

AS n. 1122

DISEGNO DI LEGGE

Deleghe al Governo per il miglioramento della pubblica amministrazione



INDICE

PARTE PRIMA

VALUTAZIONE DIRIGENTI SCOLASTICI e NUCLEO DI VALUTAZIONE

- 3.1 Oggettività criteri di Valutazione dei Dirigenti Scolastici.
- 3.2 Valutazione sulla retribuzione di risultato del DS.
- 3.3 Deroga alla mancata valutazione del DS.
- 3.4 Revisio del nucleo di valutazione del DS.

PARTE SECONDA

ASSUNZIONI e RECLUTAMENTO DIRIGENTI SCOLASTICI

- 4.1 Semplificazione assunzioni concorso dirigenti scolastici.
- 4.2 Reclutamento dirigenti con un nuovo corso-concorso.
- 4.3 Modifiche allo Spoils system.
- 4.4. Esonero dall'obbligo della presenza quotidiana.
- 4.5 Riconoscimento del titolo di dottore di ricerca.

PARTE TERZA

RETRIBUZIONE DIRIGENTI SCOLASTICI

- 4.6 Perequazione interna ed esterna.
- 4.7 Trattamento fondamentale minimo di cittadinanza.
- 4.8 Ripristino integrale del salario accessorio del DS.
- 4.9 Sicurezza e responsabilità dirigenziale.

PARTE QUARTA

CONTRATTAZIONE COLLETTIVA NEL PUBBLICO IMPIEGO

- 6.1 Contrattazione collettiva e integrativa



Emendamenti UDIR

PARTE PRIMA

VALUTAZIONE DIRIGENTI SCOLASTICI

ARTICOLO 3

3.1

All'articolo 3, al comma 2, lettera a), dopo le parole *“performance delle amministrazioni pubbliche,”* aggiungere il seguente periodo:

“prevedendo criteri di valutazione uniformi per tutte le aree dirigenziali e comunque omogenee tra i dirigenti della stessa area,”

MOTIVAZIONE [Oggettività nei criteri di valutazione per il dirigente scolastico - DS]:

l'emendamento stabilisce la necessità di adottare criteri conformi nella valutazione di tutto il personale dirigente della p. a., specialmente nella scuola della scuola dove i dirigenti sono valutati da un nucleo di valutazione ai sensi dall'articolo 1, comma 93, della legge 13 luglio 2015, n. 107, che non valuta gli altri dirigenti dell'AFAM, delle Università e della Ricerca confluiti nella stessa Area Istruzione e Ricerca di cui all'Ipotesi di Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro sottoscritta il 13 dicembre 2018 per il Triennio 2016-2018.

3.2

All'articolo 3, al comma 2, lettera a), punto 7, aggiungere il seguente periodo:

“, ad eccezione dell'area dell'Istruzione e della Ricerca, in attesa dell'adozione dei nuovi criteri di valutazione conformi ai criteri della presente legge”.

MOTIVAZIONE [Valutazione sulla retribuzione di risultato del DS]: in attesa della verifica della piena efficacia dell'attuale sistema di valutazione, si sospendono gli effetti nella determinazione della valutazione di risultato sul Portfolio, come disposti dall'articolo 1, commi 93 e ss. della legge 13 luglio 2015, n. 107.

3.3

All'articolo 3, al comma 2, lettera a), eliminare il punto 6.

MOTIVAZIONE [eliminazione]: l'emendamento prende atto della valutazione facoltativa per l'a.s. 2018/2019 del portfolio dei dirigenti scolastici di cui alla [Nota Miur n. 6844 del 19 aprile 2018](#), in attesa dell'approvazione della nuova Direttiva ministeriale e dell'entrata in vigore del nuovo ccnl 2016/2018.

3.4

All'articolo 3, al comma 2, alla lettera a), dopo il punto 9, aggiungere il seguente:

“10. La revisione del nucleo di valutazione dei dirigenti scolastici che deve essere presieduto dal dirigente generale dell'ufficio scolastico regionale e composto da un dirigente tecnico, un dirigente amministrativo e un dirigente Scolastico con almeno 10 anni di servizio nella qualifica di Capo d'Istituto, che abbiano frequentato e superato un apposito corso di formazione e prestato servizio in una provincia diversa da quella in cui insiste l'Istituzione cui è preposto il Dirigente da valutare.”

MOTIVAZIONE [Composizione del nucleo di valutazione per il DS]: la norma intende affermare il principio d'imparzialità, giacché alla valutazione devono concorrere profili professionali di grado equivalente o superiore al valutando. La norma, inoltre, evita il pericolo che la nomina di dipendenti di grado inferiore nei nuclei ricada su coloro che abbiano svolto, o svolgano, servizio presso istituzioni scolastiche dirette dal valutando. Le ulteriori risorse finanziarie sono reperite da quelle che finanziano l'attuale Nucleo di Valutazione.

PARTE SECONDA

ASSUNZIONE e RECLUTAMENTO DIRIGENTI SCOLASTICI

ARTICOLO 4

4.1

All'articolo 4, al comma 2, alla lettera b), aggiungere il seguente periodo:

“, fermo restando l'abrogazione delle modifiche disposte dall'articolo 1, comma 217, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.”

MOTIVAZIONE [Semplificazione delle procedure di reclutamento dei Dirigenti Scolastici]: la norma intende abrogare, a regime, l'anno di tirocinio e di formazione previsto dalla legge di stabilità 2016 che modifica proprio l'articolo 29 del Decreto legislativo 165/01 di cui si chiede i2019, n. 12.

4.2

All'articolo 4, al comma 2, alla lettera b), aggiungere il seguente periodo:

“fatta salva la riproposizione di nuova sessione speciale del corso intensivo di durata di 80 ore complessive per tutti i ricorrenti che hanno presentato ricorso avverso il Decreto direttoriale del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 13 luglio 2011, ovvero il Decreto direttoriale del 20 luglio 2015, n. 499 unitamente a tutti i soggetti non in quiescenza che, alla data di entrata in vigore della presente legge, abbiano svolto la funzione di Dirigente Scolastico per almeno un triennio a seguito di conferma degli incarichi di cui all’articolo 1-sexies del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43.

MOTIVAZIONE [Semplificazione delle procedure di reclutamento dei ricorrenti avverso il bando del concorso a Dirigente Scolastico 2011]: la norma intende salvaguardare le nomine dei dirigenti scolastici nel contenzioso che è stato oggetto di udienza pubblica, il 2 aprile 2019, della Corte Costituzionale sulla legittimità costituzionale dell’articolo 1, comma 88, della legge n. 107/15 nelle more della pubblicazione della sentenza.

4.3

All'articolo 4, comma 2, alla lettera d), al punto 1, aggiungere il seguente periodo:

“, ad ogni modo, nei casi di revoca dell’incarico, tenere sempre distinto il mancato raggiungimento degli obiettivi dall’inosservanza delle direttive degli organi politici”

4.4

All'articolo 4, al comma 2, alla lettera d), punto 3, eliminare le seguenti parole: “, anche mediante la presenza quotidiana nella sede di lavoro”

MOTIVAZIONE [Esonero dall’obbligo della presenza quotidiana]. Almeno, per il DS si chiede di eliminare il riferimento della presenza quotidiana nella sede di lavoro in considerazione delle diverse funzioni che svolge. Il DS garantisce un’efficace ed efficiente gestione delle risorse umane, finanziarie, tecnologiche e materiali, nonché gli elementi comuni del sistema scolastico pubblico, assicurandone il buon andamento. A tale scopo, svolge compiti di direzione, gestione, organizzazione e coordinamento ed è responsabile della gestione delle risorse finanziarie e strumentali e dei risultati del servizio, secondo quanto previsto dall’articolo 25 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché della valorizzazione delle risorse umane.

4.5

All'articolo 4, comma 2, lettera b), aggiungere il seguente punto:

“5. il pieno riconoscimento del titolo di dottore di ricerca ai fini dell'accesso alla seconda fascia della dirigenza pubblica”.

MOTIVAZIONE [Pieno riconoscimento del dottorato di ricerca per l'accesso alla PA]: la norma intende dare piena attuazione alle norme che sono intervenute per riconoscere quale qualifica superiore per l'accesso alla dirigenza pubblica il titolo di dottore di ricerca ai sensi della legge 476/1984 e della legge 348/2001.

PARTE TERZA

RETRIBUZIONE DIRIGENTI SCOLASTICI

4.6

All'articolo 4, al comma 2, alla lettera d), al punto 4, aggiungere il seguente periodo:

“, ed armonizzando il trattamento fondamentale e la retribuzione di posizione, parte fissa, del salario accessorio tra i dirigenti della stessa area e tra dirigenti appartenenti ad aree diverse ma collocati nella stessa fascia.”

MOTIVAZIONE [Perequazione interna ed esterna dello stipendio tabellare]: la norma intende prima della firma dei contratti relativi alle aree della dirigenza armonizzare gli stipendi tabellari tra i dirigenti della stessa area e tra aree diverse a parità di fascia di appartenenza, incluso una delle voci del salario accessorio non mutevole quale la retribuzione di posizione parte fissa, diversa da quella di parte variabile e di risultato, perequazione che in parte è stata già recepita all'interno dell'unica ipotesi di CCNL sottoscritta per il triennio 2016/2018, per l'area della dirigenza dell'istruzione e della ricerca, ai sensi dell'articolo 1, comma 591, della legge 29 dicembre 2017, n. 205.

4.7

All'articolo 4, al comma 2, alla lettera d), al punto 4), aggiungere il seguente periodo:

“, e innalzando l'indennità di vacanza contrattuale, a decorrere dal mese successivo alla scadenza del contratto collettivo nazionale di lavoro, come riconosciuta quale tutela retributiva per i dirigenti pubblici, nella misura del 100% del tasso di inflazione programmata, e comunque entro i

limiti previsti dalla legge di stabilità in sede di definizione delle risorse contrattuali.”

MOTIVAZIONE [Modifiche all’art. 47-bis del d.lgs. 150/09. Salario minimo di cittadinanza].

L’emendamento intende legare l’anticipo dell’aumento degli stipendi dei dirigenti pubblici al tasso di inflazione programmata, a seguito dell’introduzione del reddito minimo di cittadinanza e in considerazione delle altre voci dello stipendio legate al salario accessorio e alla retribuzione di risultato da definire in sede di rinnovo contrattuale.

4.8

All’articolo 4, comma 2, alla lettera d), al punto 4, aggiungere il seguente periodo:

“fermo restando l’attribuzione delle quote di retribuzione individuale di anzianità dei Dirigenti Scolastici cessati dal servizio a partire dal 31 agosto 2012, a far fede dal 1 settembre 2016, nel Fondo Unico Nazionale di cui all’articolo 42 del Contratto Collettivo Nazionale Lavoro del 1 marzo 2002.”

MOTIVAZIONE [Ripristino dell’integrale salario accessorio del DS attraverso il versamento della RIA nel FUN]:

la norma intende ripristinare a seguito dell’approvazione della legge 12/19 e della e della sottoscrizione dell’Ipotesi di Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del 13 dicembre 2018 per il Triennio 2016-2018 per l’area della dirigenza dell’istruzione e della ricerca, il salario accessorio integrale dei dirigenti scolastici, attraverso il versamento dell’assegno ad personam previsto dalla normativa contrattuale previgente e attuale dei dirigenti cessati dal servizio.

4.9

All’articolo 4, comma 2, dopo la lettera e), inserire la seguente:

“relativamente alle responsabilità dirigenziali legate alla sicurezza dei lavoratori

- 1) *esonere i dirigenti dalle responsabilità di cui al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, nel caso in cui non abbiano il potere di spesa sulle attività di prevenzione e di adeguamento degli edifici nel rispetto delle norme sulla sicurezza”.*

MOTIVAZIONE [Esonero dei dirigenti dalla responsabilità sulla sicurezza dei lavoratori senza potere di spesa]:

la norma intende porre chiarezza sulla responsabilità del dirigente scolastica in merito alle misure di prevenzione o di adeguamento sulle norme relative alla sicurezza dei lavoratori nel caso in cui non abbia i poteri di spesa per la manutenzione e gestione degli uffici ed edifici pubblici.



PARTE QUARTA

CONTRATTAZIONE COLLETTIVA NEL PUBBLICO IMPIEGO

6.1

All'articolo 6, al comma 2, inserire la seguente lettera:

“armonizzare la regolamentazione dei Diritti e prerogative sindacali nei luoghi di lavoro del settore pubblico e del settore privato, garantendo alle organizzazioni sindacali rappresentative e ai suoi rappresentanti aziendali e terminali associati, anche se non firmatarie del contratto collettivo nazionale, la partecipazione alla contrattazione integrativa.”

Motivazione [Modifiche all'art. 42 del d.lgs. 165/01 e armonizzazione tra settore pubblico e settore privato nell'accesso delle OO. SS. alla contrattazione collettiva integrativa]: la proposta intende migliorare l'efficienza dell'azione amministrativa attraverso l'armonizzazione delle regole comuni al settore pubblico e privato relative all'accesso delle OO.SS. rappresentative, anche se non firmatarie del contratto collettivo nazionale di comparto, alla contrattazione collettiva integrativa, nel rispetto di quanto sancito dalla sentenza n. 231/13 della Corte Costituzionale che ha dichiarato "l'illegittimità costituzionale dell'articolo 19, primo comma, lettera b), della legge 20 maggio 1970, n. 300 (Norme sulla tutela della libertà e dignità dei lavoratori, della libertà sindacale e dell'attività sindacale nei luoghi di lavoro e norme sul collocamento), nella parte in cui non prevede che la rappresentanza sindacale aziendale possa essere costituita anche nell'ambito di associazioni sindacali che, pur non firmatarie dei contratti collettivi applicati nell'unità produttiva, abbiano comunque partecipato alla negoziazione relativa agli stessi contratti quali rappresentanti dei lavoratori dell'azienda.